

Comune di Andreis

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N.6 NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.17 DEL D.P.REG. N.086/PRES. DEL 20.03.2008. D.I.E.

L'anno 2015 , il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Alzetta Romero	Sindaco	Presente
Piazza Margherita	Consigliere	Presente
Battiston Monica	Consigliere	Presente
Moretto Rita	Consigliere	Presente
Stella Denis	Consigliere	Presente
Bincoletto Andrea	Consigliere	Presente
Vittorelli Massimo	Consigliere	Presente
Trinco Andreina	Consigliere	Presente
Bucco Marcello	Consigliere	Presente
Fregonese Isabella	Consigliere	Presente
De Zorzi Renato	Consigliere	Presente
Bucco Emilia	Consigliere	Assente
Magro Marika	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Bertioia Alessandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alzetta Romero nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE N.6 NON SOSTANZIALE AL PIANO
REGOLATORE GENERALE COMUNALE AI SENSI DELL'ART.17 DEL
D.P.REG. N.086/PRES. DEL 20.03.2008. D.I.E.

Il Sindaco illustra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il comune di ANDREIS è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 29.4.1999, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti;
- Con deliberazione consiliare n. 26 del 19.12.2012, è stata approvata la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale
- Con D.P.Reg. n. 0149/Pres. del 6.08.2013 è stata confermata l'esecutività della delibera consiliare n. 26 del 19.12.2012;
- L'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 82 del 17.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, ha individuato nell'arch. VIEL Giorgio di Polcenigo il professionista cui affidare l'incarico di predisposizione di una variante non sostanziale al P.R.G.C. relativa a:
 - ▶ la trasformazione della "zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio" volta a consentire la realizzazione al suo interno di un'area per la trasformazione e lo stoccaggio di materiale ligneo in biomassa, a servizio di attività private di tipo agricolo forestale;
 - ▶ il riconoscimento di una zona per servizi e attrezzature collettive;
 - ▶ modifica della normativa relativa alla protezione degli infissi ed eventuali costruzioni accessorie di pertinenza residenziale;

VISTO il progetto della variante non sostanziale n. 6 al P.R.G.C. all'uopo predisposto dall'arch. VIEL Giorgio con Studio in Polcenigo, costituito dai seguenti elaborati:

- n. 1 Relazione Illustrativa
- n. 2 Relazione di Coerenza
- n. 3 Relazione di Incidenza
- n. 4 Asseverazioni-

ATTESO che secondo l'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche il Comune può adottare variante non sostanziali agli strumenti urbanistici;

VISTA l'asseverazione del progettista che certifica come la Variante sia del tipo "non sostanziale" in quanto la stessa rientra nei limiti indicati dal comma 5 art. 63 "Norme finali e transitorie" della L.R. 5/2007 e dal comma 1, lettere d) ed e), dell'art.17 del relativo decreto del Presidente della regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. "Regolamento di attuazione della parte prima urbanistica ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007 n.5;

VISTA l'asseverazione del progettista riguardante la compatibilità geologica, dalla quale si desume che la presente variante rientra tra le previsioni di cui al comma 4 ter dell'art.10 della L.R. 27/1988, trattandosi di variante non sostanziale di uno strumento urbanistico generale provvisto di parere geologico;

VISTA l'asseverazione del progettista con la quale si attesta che i contenuti della Variante non interessano né beni culturali, né beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

ACCERTATO, sulla scorta della "Relazione di incidenza", che le modifiche introdotte dalla variante

in argomento non sono direttamente connesse e necessarie alla gestione dei siti, né possono avere incidenze significative sugli stessi. Quindi, ai sensi dell'art.6 paragrafo 3 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21.05.1992 non è ravvisabile la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza;

ATTESO e condiviso che la Giunta Comunale con proprio atto n. 35 del 24.06.2015, quale autorità competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008, sulla base del "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.", a firma dell'arch. VIEL Giorgio, ed in considerazione dell'inconsistenza di effetti significati sull'ambiente conseguenti ai contenuti della variante in esame ha ritenuto di non dare corso al procedimenti di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che "il Rapporto Preliminare per la Verifica e di Assoggettabilità alla V.A.S." verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione della presente variante, consentendo a chiunque di prenderne visione e di esprimere considerazioni in materia;

DATO ATTO che la Variante costituisce una variante non sostanziale al P.R.G.C. vigente e la sua procedura di formazione è perciò definita sulla base dell'art. 17 del Regolamento di cui al D.P.REG. n. 086/PRES. del 20.03.2008;

VISTA la L.R. 5/2007;

Il consigliere VITTORELLI Massimo chiede come sarà gestita la zona del campeggio:

Il Sindaco risponde chi ne avesse bisogno dovrà fare domanda, in base a parametri indicati nel Piano. Non gratuitamente, ma a titolo oneroso.

PREMESSO che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art.97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.267/18.08.2000;

PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell'art.49 I comma e 147bis I comma del D.Lgs. n. 18.08.200, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

PRESENTI n 12 su n. 13 consiglieri in carica, voti favorevoli n.12 contrari espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, ai sensi dell'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la Variante non sostanziale 6 al Piano Regolatore Generale Comunale redatta dall'arch. VIEL Giorgio;-
3. di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante al P.R.G.C., e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, i seguenti elaborati tecnici a firma dell'arch. VIEL Giorgio:
 - ▶ n. 1 Relazione Illustrativa
 - ▶ n. 2 Relazione di Coerenza
 - ▶ n. 3 Relazione di Incidenza
 - ▶ n. 4 Asseverazioni

4. di prendere atto che la Giunta Comunale con proprio atto n. 35 del 24.06.2015, quale autorità competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008, sulla base del "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.", a firma dell'arch. VIEL Giorgio, ed in considerazione dell'inconsistenza di effetti significati sull'ambiente conseguenti ai contenuti della variante in esame ha ritenuto di non dare corso ai procedimenti di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006;
5. di dare atto che "il Rapporto Preliminare di Verifica e di Assoggettabilità alla V.A.S." verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione della presente variante, consentendo a chiunque di prenderne visione e di esprimere considerazioni in materia;
6. di dare atto che in base alle verifiche effettuate, risulta escludibile qualsiasi incidenza significativa su ZPS/SIC individuati e pertanto, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 3 della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21.05.1992, non è ravvisabile la necessità di attivare la procedura di valutazione d'incidenza;
7. di incaricare il Responsabile del Servizio di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione del PRGC in argomento;

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 12, su n. 13 consiglieri in carica, con voti favorevoli n.12, espressi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 22 luglio 2015

Il Responsabile

F.TO ERASMO DE ZORZI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Alzetta Romero

Il Segretario
F.to Bertoia Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 30/07/2015 al 14/08/2015 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

li 30/07/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Bruna Malattia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/07/2015

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Bruna Malattia

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 30/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
Bruna Malattia